



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



D.D.G. n. 3053/3.S DEL
05/12/2024
PALERMO

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive
SERVIZIO 3S "ARTIGIANATO E AIUTI ALLE IMPRESE"

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione;
- VISTE** le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
- VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni recante le norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali, ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;
- VISTO** il D.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali";
- VISTO** l'art. 11 della Legge Regionale del 13 gennaio 2015, n. 3 che disciplina le modalità applicative del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'articolo 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificata dall'articolo 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 recante "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa";
- VISTO** l'art. 9 della L.R. 9/2021 di snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 435 del 13 Febbraio 2023, con il quale è stato conferito al Dott. Carmelo Frittitta l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle attività Produttive giusta D.G.R. n. 76 del 10 Febbraio 2023;
- VISTO** il DDG n. 669 del 10 giugno 2022 con il quale è stato conferito al Dr. Giuseppe Giudice l'incarico di Dirigente del servizio 3S "Artigianato e aiuti alle Imprese".
- VISTO** il Decreto Presidenziale 5 aprile 2022, n. 9 concernente: "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni";
- VISTO** il D.L. n. 124 del 19.09.2023 "Disposizioni urgenti in materia di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese";
- VISTA** la legge regionale 16/01/2024 n. 1 "Legge di stabilità regionale 2024-2026";
- VISTA** la legge regionale 16/01/2024 n. 2 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2024- 2026";
- VISTA** la Delibera CIPESS n. 41 del 29.04.2024 "Regione Siciliana - Assegnazione risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178/2020 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del punto 1.3 della delibera CIPESS n. 16/2023 e ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge n. 13/2023.";
- VISTO** l'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Siciliana stipulato il 27.05.2024;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa";



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



- VISTA** la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 5, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- VISTA** la Legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000, recante “Disposizioni per l’attuazione del POR 2000- 06 e riordino dei regimi di aiuto alle imprese”;
- VISTO** il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- VISTO** il DPR 445 del 28 dicembre 2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001) e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, relativo al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de-minimis” (c.d. Regolamento “de-minimis”) modificato dal Regolamento (UE) n. 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che ne dispone la proroga della relativa scadenza al 31 dicembre 2023 e, in ultimo dal Regolamento (UE) n. 2023/2831 entrato in vigore il 1° gennaio 2024;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni e disposizioni generali, tra l’altro, sul Fondo europeo di sviluppo regionale;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 964/2014 della Commissione dell’11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
- VISTO** il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm.ii. recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi, pubblicato nella GUUE L 286 del 30.9.2014;
- VISTO** il DDG 2615 del 30 novembre 2023 di approvazione dell’Avviso pubblico “FAre Impresa in Sicilia – FAInSicilia” Codice CAR 27759 con la relativa modulistica ad esso allegata, per la presentazione delle istanze di concessione di contributi in conto capitale - in regime “De minimis” a valere sulle risorse finanziarie del Programma Operativo Complementare POC 2014-2020 e del Fondo di Sviluppo e Coesione FSC2021-2027;



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



- VISTO** il DDG n. 128/3.S del 13 febbraio 2024 con il quale sono stati prorogati i termini per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni;
- VISTO** il DDG n. 716/2024 con il quale è stata approvata la Convenzione sottoscritta dal Dipartimento Attività Produttive e da IRFIS FinSicilia s.p.a. disciplinante i rapporti tra essi per lo svolgimento del servizio di gestione nell'ambito dell'intervento "Fare impresa in Sicilia – Fainsicilia";
- PRESO ATTO** che, in conformità a quanto previsto nell'Avviso pubblico, risulta pervenuta istanza codice: IRF-02_01287066, da parte della INFISSI CHIARENZA S.R.L., con sede legale in CONTRADA ROCCA S.N., 90047 – PARTINICO (PA) C.F. – P.IVA 07075820824, indirizzo di posta elettronica certificata PEC: infissichiarenzasrl@pec.it, in data 08/03/2024, alle ore 10:01:31 AM, Protocollo n. 405, munita della relativa prevista documentazione che prevede un programma d'investimenti da realizzare in 24 mesi;
- VISTA** la domanda di partecipazione in virtù della quale l'impresa si è impegnata a rispettare il principio del "Do Not Significant Harm (DNSH)", obbligandosi affinché l'intervento finanziato con l'agevolazione non causi alcun danno significativo all'ambiente;
- VISTO** il DDG n. 1127/S.3 del 31/05/2024 con il quale è stato approvato l' "Elenco provvisorio delle domande pervenute, con gli esiti della fase preistruttoria sulla base della dotazione finanziaria" di cui all'art. 11.11 dell'Avviso, che è stato pubblicato sul sito dell'Irfis in data 1.6.2024;
- RILEVATA** da detto Elenco la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 5 dell'Avviso in base al quale la INFISSI CHIARENZA S.R.L. è risultata tra le imprese ammesse alla successiva fase di istruttoria;
- VISTA** la nota prot. n. 001-0006284-PA/2024 del 12/06/2024 con la quale IRFIS, ai sensi degli artt. 7 e 8 l. 241/1990 e degli artt. 9 e 10 L.R. 7/2019, ha comunicato all'impresa INFISSI CHIARENZA S.R.L. l'avvio del procedimento dell'attività istruttoria riguardante la completezza della domanda e l'esame di merito, come previsto nell'Avviso pubblico;
- VISTO** il verbale n. 08/2024 del 22/08/2024 della Commissione di valutazione di Irfis, nel quale la stessa, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, ha valutato positivamente l'iniziativa proposta dalla stessa impresa attribuendole il punteggio di 22, ravvisando la sussistenza dei presupposti di cui dall'art. 12 dell'Avviso pubblico per la concessione, in favore della INFISSI CHIARENZA S.R.L., codice istanza IRF-02_01287066, del contributo a fondo perduto dell'importo pari ad Euro 102.129,13 con una percentuale di cofinanziamento privato pari al 50,02%;
- VISTE** le verifiche di IRFIS relativamente alla Visura Deggendorf del 26/08/2024 (VERCOR 29897773 e identificativo richiesta 33570969), verificata, a seguito di visura De Minimis, (RNA_CAR 27759 e RNA_COR 23044620), che è possibile ammettere l'intero importo contributivo richiesto;
- RITENUTO**, pertanto, conformemente a quanto previsto dall'Avviso, di dover emettere il provvedimento di concessione delle agevolazioni a conclusione del procedimento istruttorio-valutativo avviato da IRFIS FinSicilia s.p.a.;
- RITENUTO** inoltre, che IRFIS dovrà provvedere ad aggiornare progressivamente, sul proprio sito istituzionale, l'elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni con evidenza degli importi deliberati e che il suddetto elenco sarà pubblicato, oltre che sul sito di Irfis, in quello del Dipartimento delle Attività Produttive della Regione Siciliana;
- VISTA** la proposta di IRFIS FinSicilia s.p.a.

DECRETA

Art. 1

Per le ragioni indicate in premessa, parte integrante del presente provvedimento, è concesso un contributo in conto capitale di € 102.129,13, pari al 49,98% della spesa ritenuta ammissibile, a valere sulle risorse del FSC 2021-27 - Cap. di spesa del bilancio regionale 742899, in favore dell'impresa INFISSI CHIARENZA S.R.L., codice istanza: IRF-02_01287066 con sede legale in CONTRADA ROCCA S.N., 90047 - PARTINICO (PA), C.F. – P.IVA 07075820824, indirizzo di posta elettronica certificata PEC: infissichiarenzasrl@pec.it, costituita in data 19/09/2022, Codice Ateco 2007: "16.23.1 - FABBRICAZIONE DI PORTE E FINESTRE IN LEGNO (ESCLUSE PORTE BLINDATE)", CUP G88D24000050006, codice di concessione RNA_COR 23044620 dei termini e prescrizioni appresso specificati, per la realizzazione nella sede operativa



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



nel comune di PARTINICO (PA) – 90047, CONTRADA ROCCA S.N., di una nuova attività di “FABBRICAZIONE PORTE E FINESTRE”, secondo il seguente quadro economico:

Quadro economico				
Categoria di spesa	Programma proposto (€)	Contributo richiesto (€)	Programma ammesso (€)	Contributo riconosciuto (€)
A – Opere edili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B – Macchinari, impianti e attrezzature	€ 204.340,00	€ 102.129,13	€ 204.340,00	€ 102.129,13
C – Programmi informatici ed ICT	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D – Formazione e consulenza	€ 10.217,00	€ 5.106,46	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 214.557,00	€ 107.235,59	€ 204.340,00	€ 102.129,13

Art. 2

L'erogazione delle agevolazioni di cui al precedente art. 1, richiesta del soggetto beneficiario, tramite il portale web dedicato, accessibile all'indirizzo <https://incentivisicilia.irfis.it>, le cui modalità, oltre che nell'Avviso approvato con DDG n. 2615/2023, sono previste nel disciplinare di finanziamento parte integrante del presente provvedimento, sarà effettuata sulla base dello stato di avanzamento del programma di spesa accertato - fatta salva, ai sensi dell'art. 15.4 dell'Avviso l'erogazione a titolo di anticipazione, dietro garanzia fideiussoria-, alle condizioni di cui all'art. 15 dell'Avviso.

Art. 3

Il presente provvedimento è trasmesso a IRFIS affinché lo notifichi, via PEC, all'Impresa unitamente al disciplinare di finanziamento il quale, come previsto dall'art. 13.2 dell'Avviso pubblico, dovrà essere sottoscritto digitalmente per accettazione dal rappresentante legale del soggetto beneficiario, a pena di inefficacia del provvedimento concessorio, entro 10 giorni dalla data di ricezione. Ai fini della sottoscrizione del disciplinare di finanziamento, il soggetto beneficiario dovrà altresì produrre la documentazione specificata nell'art. 13.3 dell'Avviso pubblico.

Art. 4

Si procederà alla revoca, totale o parziale, dell'agevolazione concessa nei casi previsti dall'art. 17 dell'Avviso pubblico e dal disciplinare di finanziamento, con obbligo, inoltre, pena la revoca dell'agevolazione concessa:

- di attenersi a tutto quanto dettagliatamente previsto all'art. 14 dell'Avviso pubblico nonché nel disciplinare di finanziamento;
- di non arrecare, con l'attuazione della proposta progettuale, un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 852/2020 e ad essere coerente con i principi e gli obblighi specifici relativamente al principio del “Do No Significant Harm”(DNSH).

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito ex articolo 68 LR 21/2014, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni dalla stessa data.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



Art. 6

Il presente decreto sarà pubblicato, per esteso sul sito internet www.regione.sicilia.it della Regione siciliana ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e s.m.i., nonché ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Legislativo n. 33/2013.

Il Dirigente del Servizio
(dr. Giuseppe Giudice)

Il Dirigente Generale
dr. Carmelo Frittitta



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



ALLEGATO 1

Disciplina dei rapporti fra IRFIS – FinSicilia S.p.A. e il soggetto beneficiario di un contributo a fondo perduto - in regime “De minimis” - previsto dall'Avviso “FAre Impresa in Sicilia – FAInSicilia”, Codice CAR 27759, approvato con D.D.G. n. 2615/3.S del 30/11/2023, a valere sulle risorse finanziarie del Programma Operativo Complementare POC 2014-2020 e del Fondo di Sviluppo e Coesione FSC2021-2027.

Art. 1

(Oggetto e finalità)

Il presente disciplinare regola il rapporto tra il soggetto beneficiario del contributo a fondo perduto concesso con il decreto cui è allegato il presente disciplinare, l'impresa INFISSI CHIARENZA S.R.L., codice istanza: IRF-02_01287066 con sede legale in CONTRADA ROCCA S.N., 90047 – PARTINICO (PA), C.F. – P.IVA 07075820824, indirizzo di posta elettronica certificata PEC: infissichiarenzasrl@pec.it, costituita in data 19/09/2022, Codice Ateco 2007: “16.23.1 - FABBRICAZIONE DI PORTE E FINESTRE IN LEGNO (ESCLUSE PORTE BLINDATE)”, CUP G88D24000050006, codice di concessione RNA_COR 23044620 e l'IRFIS – Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia S.p.A., società a socio unico soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Regione Siciliana, denominata in breve anche IRFIS – FinSicilia S.p.A, Società Finanziaria iscritta all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art.106 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, con il n. 85 (codice meccanografico 33685), codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Palermo ed Enna 00257940825, con sede in Palermo Via Giovanni Bonanno n. 47, nella qualità di soggetto Gestore delle agevolazioni finanziarie previste dall'Avviso pubblico “FAre Impresa in Sicilia – FAInSicilia” a valere sulle risorse finanziarie del Programma Operativo Complementare POC 2014-2020 e del Fondo di Sviluppo e Coesione FSC2021-2027.

L'agevolazione finanziaria è concessa in forma di contributo in conto capitale, quale aiuto *de-minimis* di cui al Regolamento UE n. 1407/2013, come modificato da ultimo dal Reg. UE n. 2020/972, per la realizzazione dell'iniziativa progettuale.

Art. 2

(Termine sottoscrizione del disciplinare)

1. L'impresa beneficiaria è obbligata a restituire ad IRFIS, entro dieci giorni dalla relativa ricezione, pena la inefficacia del provvedimento concessorio, il presente disciplinare debitamente sottoscritto per accettazione con firma digitale del legale rappresentante/titolare ovvero da altro soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza.

2. Contestualmente alla restituzione del presente disciplinare debitamente firmato, il beneficiario deve produrre a IRFIS dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 attestante:

- a) l'inesistenza di procedure esecutive, procedimenti cautelari o concorsuali a carico dell'impresa medesima e/o di altri motivi ostativi alla realizzazione del programma di spesa;
- b) gli estremi del conto corrente bancario o postale sul quale saranno erogate le quote di agevolazioni, unitamente all'elenco dei soggetti autorizzati ad operare sul medesimo conto, ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Al riguardo il beneficiario prende atto ed accetta che l'erogazione del contributo sarà effettuata da IRFIS mediante bonifico bancario eseguito sul conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario stesso.

Art. 3

(Spese ammissibili)

1. Le spese ammissibili a contributo sono quelle previste dal progetto presentato ed in conformità alle disposizioni dell'Avviso.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



2. Ai fini della rendicontazione e dell'erogazione del contributo, tutte le spese devono:

- a) rientrare in una delle voci di spesa ammissibili;
- b) essere effettuate entro i termini stabiliti dal Decreto;
- c) essere effettivamente e strettamente connesse al progetto ammesso all'agevolazione;
- d) essere relative a beni e servizi che risultano consegnati ovvero completamente forniti/realizzati;
- e) derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione nonché il riferimento all'operazione per la quale è stato concesso l'aiuto;
- f) essere effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
- g) essere chiaramente imputate al relativo soggetto beneficiario;
- h) essere comprovate da titoli attestanti l'avvenuto pagamento da parte del beneficiario che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa al progetto oggetto di agevolazione. A tale proposito si specifica quanto segue:

Tutte le spese devono essere pagate con bonifico bancario, con ricevuta bancaria o assegno bancario purché quest'ultimo sia corredato dal relativo estratto conto che attesti il pagamento e l'uscita finanziaria. Non sono ammessi i pagamenti per contanti. I pagamenti non tracciabili e non univocamente riferibili a spese inerenti al programma finanziato vengono trattati come pagamenti in contanti. Tutti i pagamenti effettuati con bonifico devono contenere l'indicazione nella causale del riferimento al progetto pena la non ammissione del relativo importo. Sono ammissibili i pagamenti con Carta Credito o tramite Bancomat-POS aziendale solo per importi inferiori a 500,00 euro e in una unica soluzione. Non è ammesso il frazionamento di pagamenti effettuati tramite Carta Credito o tramite Bancomat.

Per i pagamenti effettuati prima dell'accettazione, a seguito di notifica, del decreto di concessione e successivamente alla presentazione della Domanda, qualora le causali di pagamento non siano espressamente riferite al progetto, l'Amministrazione e/o IRFIS si riservano di richiedere specifica dichiarazione, al beneficiario, che lo stesso pagamento è imputato all'intervento in questione; non sono in ogni caso ammissibili titoli di spesa per importi inferiori a 150,00 euro oltre Iva, se dovuta; le fatture o i documenti contabili aventi valore probatorio equivalente devono essere fiscalmente validi e quietanzati. La quietanza di pagamento deve essere espressamente ed inequivocabilmente riferita al diritto di credito di cui al documento contabile probatorio. Le modalità di quietanza possono essere le seguenti:

- i. dichiarazione del soggetto emittente resa secondo lo schema di cui all'Allegato 7 dell'Avviso;
 - ii. Qualora non sia stato possibile ottenere la dichiarazione liberatoria del fornitore, a fronte di comprovata richiesta, copia della fattura, o altro documento contabile, accompagnati da ricevuta bancaria o fotocopia dell'assegno con relativo estratto conto che attesti il pagamento e l'uscita finanziaria;
- nel caso di pagamenti in valuta estera il relativo controvalore in euro è ottenuto sulla base del cambio utilizzato per la transazione nel giorno di effettivo pagamento;
 - ai fini della prova del pagamento il soggetto beneficiario deve presentare all'occorrenza l'estratto del conto corrente da cui risulti l'addebito (con evidenziazione specifica dell'importo, della data del pagamento, nonché della causale dello stesso);
 - tutte le spese devono essere registrate ed essere chiaramente identificabili nella contabilità del soggetto beneficiario.

Art. 4

(Termine esecuzione programma di spesa. Proroghe)

1. L'impresa beneficiaria è tenuta a realizzare il programma di spesa in 24 mesi e comunque entro i termini previsti dall'Avviso Pubblico.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



2. È fatta salva l'eventuale richiesta di proroga compatibile con le tempistiche delle fonti finanziarie, non superiore a sei mesi (e in ogni caso non oltre il 31.12.2026 nel caso di risorse POC), che potrà essere concessa a giudizio insindacabile del Dipartimento delle Attività Produttive, sulla base di richiesta motivata da parte del beneficiario.

Art. 5

(Obblighi del beneficiario)

1. Con la sottoscrizione del presente disciplinare di finanziamento, l'impresa beneficiaria si impegna a realizzare il programma di spesa oggetto del progetto imprenditoriale agevolato in conformità a quello approvato in sede di concessione delle agevolazioni e con l'intento di raggiungere gli obiettivi in esso previsti, osservando i principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.

2. In particolare, il beneficiario si impegna a:

a) realizzare il programma di spesa di cui al progetto imprenditoriale agevolato in conformità con tutte le norme, anche non espressamente richiamate, relative al fondo FSC 2021-27 - Cap. di spesa del bilancio regionale 742899 o altra copertura finanziaria nel frattempo attivata dall'Amministrazione regionale;

b) produrre a IRFIS entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione, copia del titolo di disponibilità dell'immobile idoneo allo svolgimento dell'attività d'impresa debitamente registrato;

c) nel caso in cui il programma di spesa preveda la realizzazione di opere edili e/o interventi su impianti generali, a realizzare gli stessi nel pieno rispetto delle normative urbanistiche e di ogni altra normativa pertinente applicabile;

d) realizzare il programma entro i termini previsti dall'art. 4, comma 1, decorrenti dalla data di sottoscrizione per accettazione del disciplinare di finanziamento, salvo eventuale richiesta di proroga di cui al comma 2 del medesimo art. 4;

e) fornire nei termini e nelle modalità indicate da IRFIS i dati sull'avanzamento fisico, finanziario e procedurale del programma di spesa, garantendo il loro caricamento ed aggiornamento sui sistemi informativi individuati per il FSC e per il POC ai fini del rispetto degli adempimenti connessi con le attività di monitoraggio;

f) rendicontare le spese sostenute in attuazione del programma di spesa agevolato, giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente utilizzando le apposite procedure e strumenti indicati nel successivo art. 6, comma 6;

g) garantire che le spese dichiarate in sede di richiesta di erogazione delle quote di contributo associate ai singoli stati di avanzamento dei lavori siano verificabili e controllabili e che i beni e i servizi acquisiti siano forniti conformemente a quanto previsto in sede di approvazione del progetto;

h) rispettare gli adempimenti previsti dal Documento "Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.)" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 68 del 12 febbraio 2022 e successiva modifica e integrazione di cui alla Deliberazione n. 85 del 24 febbraio 2022 e nel caso di sostituzione della copertura finanziaria con altra copertura comunitaria, come previsto dall'art. 3 del presente Avviso, a rispettare le disposizioni previste dal Reg. UE n. 2021/1060 in merito alla stabilità delle operazioni, agli adempimenti pubblicitari ed informativi posti in capo al soggetto beneficiario ed alla conservazione dei documenti, nonché gli adempimenti e le disposizioni previste dalla documentazione attuativa del PR FESR Sicilia 2021-2027;

i) informare tempestivamente IRFIS di eventuali criticità intervenute durante la realizzazione del programma di spesa tali da frapporsi ed ostacolare la sua efficace e tempestiva realizzazione, illustrando le contromisure adottate, nonché aggiornare le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 qualora un qualsiasi evento intervenuto successivamente alla data di sottoscrizione del presente disciplinare incida sul possesso anche di un solo requisito dichiarato ai sensi del medesimo D.P.R.;



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



- l) mantenere la disponibilità dell'immobile idoneo allo svolgimento dell'attività d'impresa, non alienare, cedere o distrarre gli investimenti agevolati e non cessare l'attività agevolata entro 3 anni a far data dal pagamento finale del contributo, come stabilito dall'art. 65 del Reg. (UE) 2021/1060 e rispettare i divieti di delocalizzazione ivi previsti e stabiliti dall'art. 5 del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni con la legge 9 agosto 2018, n. 96;
- m) curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, e della documentazione amministrativa e contabile dell'intervento, separata, o separabile mediante opportuna codifica, dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di concessione delle agevolazioni;
- n) acconsentire e favorire lo svolgimento delle ispezioni, dei sopralluoghi e dei controlli disposti dall'Amministrazione regionale e dai competenti organismi statali al fine di verificare le condizioni per il mantenimento dell'agevolazione;
- o) richiedere al Dipartimento delle Attività Produttive, per il tramite di IRFIS, l'autorizzazione preventiva – fermo restando quanto previsto dall'art. 8 - per ogni eventuale variazione al programma di spesa e/o della compagine sociale del soggetto beneficiario, ove la stessa variazione alteri una o più delle condizioni sottoposte alla valutazione di cui al punto 12.3 dell'Avviso;
- p) rispettare le prescrizioni contenute nell'Avviso;
- q) fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative dell'intervento, comunque, richieste dal Dipartimento delle Attività Produttive e/o da IRFIS, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di ammissibilità entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla richiesta;
- r) applicare e rispettare le norme in materia di contrasto al lavoro non regolare;
- s) mantenere, per tutto il periodo di completamento e fino alla richiesta di erogazione a saldo, i requisiti per l'accesso al contributo;
- t) garantire il rispetto delle disposizioni regolamentari applicabili in materia di informazione e pubblicità della misura agevolativa e informare il pubblico sul sostegno ottenuto dalla Regione siciliana, anche ai sensi della Disciplina Trasparenza e adempiere agli obblighi in materia di informazione e visibilità stabiliti agli artt. 49, 50 e nell'allegato IX del Reg. (UE) 1060/2021;
- u) fornire qualsiasi informazione richiesta per verificare e valutare l'efficienza e l'efficacia dell'intervento pubblico disciplinato dall'Avviso e presentare le proprie esperienze nel corso di eventi (cd. *pitching* o *give-back session*) organizzati dalla Regione Siciliana;
- v) garantire, a pena di sospensione o revoca del finanziamento in caso di accertata violazione, nell'attuazione del Programma di spesa, il rispetto del principio del "Do Not Significant Harm" (DNSH) a norma dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- z) garantire l'effettiva immissione del progetto imprenditoriale in condizioni di normale funzionamento entro i termini previsti per il relativo completamento, onde poter accertare la relativa capacità di assolvere efficacemente alle funzioni economiche e sociali cui lo stesso è destinato.

Art. 6

(Erogazione delle agevolazioni. Sopralluoghi)

1. L'erogazione del contributo è subordinata alla verifica del mantenimento da parte del Beneficiario dei requisiti per l'accesso allo stesso, della regolarità contributiva e previdenziale (DURC) e del rispetto della normativa antimafia, ove previsto e fatte salve le verifiche ai sensi dell'art. 48 bis D.P.R. 602/1973.
2. L'erogazione delle agevolazioni concesse al soggetto beneficiario avviene a fronte della dimostrazione delle spese da esso effettivamente sostenute e pagate in attuazione del programma di spesa agevolato mediante bonifico sul conto corrente bancario o postale indicato dal soggetto beneficiario e riportato nell'art. 2, previa acquisizione di idonea quietanza liberatoria rilasciata dal fornitore/prestatore di servizi compilata secondo lo schema di cui all'Allegato 7 dell'Avviso.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



3. Tutti i titoli di spesa sostenuti dal soggetto beneficiario a fronte della realizzazione del rispettivo programma di spesa debbono, a pena di inammissibilità, riportare espressamente il CUP associato al progetto imprenditoriale agevolato, unitamente alla dicitura *“Documento contabile finanziato a valere sull’Avviso FAInSicilia – ammesso per l’intero importo o per l’importo di euro”*. Le eventuali spese che il Soggetto richiedente dovesse sostenere nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni e quella di eventuale notifica del provvedimento di concessione delle agevolazioni da parte del Dipartimento dovranno essere documentate mediante titoli di spesa che riportino in luogo del CUP gli estremi identificativi della domanda di accesso alle agevolazioni (protocollo informatico).

4. La richiesta di erogazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante/titolare, avviene mediante presentazione di stati avanzamento lavori intermedi (SAL) in numero non superiore a tre di importo cumulato non superiore al 90% del costo complessivo dell’investimento agevolato. Ciascun SAL intermedio dovrà avere un valore unitario pari ad almeno il 20% del costo totale ammesso a finanziamento per il programma di spesa agevolato.

5. Una quota pari ad un massimo 40% del totale delle agevolazioni di spettanza del soggetto beneficiario potrà essere richiesta ed erogata da IRFIS a titolo di anticipazione, previa esibizione da parte del soggetto beneficiario di una idonea fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da primaria istituzione bancaria o assicurativa escutibile a prima chiamata per un valore di pari importo a favore del Dipartimento delle Attività Produttive e redatta secondo il format approvato dall’Amministrazione. Ove prevista, l’anticipazione erogata a favore del soggetto beneficiario dovrà essere riassorbita proporzionalmente nei SAL successivi fino al completo esaurimento della stessa.

6. Le richieste di erogazione dovranno essere inviate utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito internet <https://incentivisicilia.irfis.it> secondo le modalità rappresentate nell’Avviso e gli schemi resi disponibili da IRFIS sulla piattaforma dedicata. Il mancato utilizzo dei predetti schemi, nonché l’invio della richiesta con modalità diverse da quelle indicate, costituiscono motivo di improcedibilità della richiesta.

7. Il conto corrente bancario o postale, costituito ai sensi dell’art. 3 legge n. 136 del 13/08/2010, intestato al soggetto beneficiario e riportato nell’art. 2 dovrà essere utilizzato per tutte le operazioni di pagamento delle spese relative al progetto imprenditoriale ammesso alle agevolazioni. Ogni eventuale pagamento disposto con modalità e/o strumenti differenti da quelli previsti dall’Avviso sarà ritenuto non ammissibile e conseguentemente la spesa ad esso associata non rimborsabile.

8. La prima richiesta di rimborso a fronte delle spese sostenute in attuazione del programma di investimenti agevolato, da presentarsi – a pena di eventuale avvio del procedimento decadenza dalle agevolazioni – entro sei mesi dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione, deve riguardare almeno il 20% del programma di spesa agevolato, ed avviene mediante la presentazione di documenti di spesa di pari valore e di una dichiarazione attestante la presenza dei beni presso l’unità produttiva, fatta eccezione per gli eventuali acconti pagati su forniture ancora da ricevere.

9. Costituisce parte integrante di ciascuna richiesta di erogazione la seguente documentazione in assenza della quale la richiesta di erogazione non potrà essere evasa:

- a) relazione sull’avanzamento del processo di realizzazione del programma di spesa;
- b) documentazione contabile giustificativa delle spese sostenute (copia di cortesia delle fatture elettroniche intestate al soggetto beneficiario, ciascuna recante il codice CUP identificativo del progetto imprenditoriale agevolato);
- c) evidenze dell’avvenuto pagamento dei titoli di spesa rilasciati dai fornitori di beni e servizi, recanti nella causale di pagamento, oltre agli estremi degli stessi titoli di spesa cui si riferisce il pagamento eseguito, anche il codice CUP attribuito al progetto imprenditoriale agevolato (copia delle contabili bancarie attestanti l’avvenuto pagamento).

10. Successivamente all’esito positivo della verifica della documentazione di cui al punto precedente, IRFIS, entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione, procede



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



all'erogazione al soggetto beneficiario della quota di contributo a fondo perduto in maniera proporzionale al valore della spesa ammissibile presentata.

11. La richiesta di erogazione a saldo del contributo a fondo perduto deve essere presentata entro tre mesi dalla data di ultimazione del programma di spesa, coincidente con la data del pagamento dell'ultimo titolo di spesa validamente rendicontato dal soggetto beneficiario a completamento della realizzazione del programma di spesa agevolato. Il mancato rispetto del predetto termine comporta la revoca dell'agevolazione. La richiesta di erogazione a saldo delle agevolazioni di spettanza dovrà essere accompagnata da una relazione finale ricognitiva di tutti gli interventi realizzati in attuazione del programma di spesa.

12. Costituisce parte integrante della richiesta di erogazione del SAL a saldo, la documentazione attestante l'evidenza di tutti i pagamenti di tutte le spese sostenute dal soggetto beneficiario in attuazione del progetto di spesa agevolato da dimostrarsi mediante esibizione degli estratti conto di periodo, nonché l'autocertificazione attestante:

- a) il possesso di licenze, permessi, autorizzazioni, abilitazioni e l'espletamento degli adempimenti previsti per il regolare svolgimento dell'attività;
- b) l'attestazione dell'inizio dell'attività imprenditoriale presso l'unità produttiva interessata dal progetto imprenditoriale agevolato.

13. L'erogazione del saldo del contributo a fondo perduto è in ogni caso subordinata all'esito positivo della verifica della documentazione di cui al punto precedente e di un sopralluogo di verifica degli investimenti realizzati e delle spese sostenute di cui al programma di spesa.

14. Il sopralluogo presso la sede è finalizzato all'accertamento dell'operatività dell'iniziativa finanziata e delle spese rendicontate. In sede di sopralluogo sono verificati:

- a) il rispetto degli obblighi di legge inerenti alle agevolazioni;
- b) la permanenza delle condizioni soggettive e oggettive previste per la fruizione delle agevolazioni;
- c) la corretta registrazione dei beni e delle spese oggetto di agevolazione nei libri contabili e fiscali;
- d) la conformità agli originali della documentazione di spesa presentata e dei relativi pagamenti;
- e) l'esistenza, la funzionalità e la congruità delle spese presentate, rispetto allo svolgimento dell'attività agevolata;
- f) l'avvenuto ottenimento delle autorizzazioni e licenze necessarie per il regolare svolgimento delle attività.

15. Successivamente all'esito positivo della verifica della documentazione prodotta dal soggetto beneficiario a completamento del programma di spesa e all'esperimento del controllo in loco di cui al comma precedente, IRFIS, nei termini previsti, procede all'erogazione del contributo a fondo perduto in maniera proporzionale al valore della spesa presentata.

16. Qualora a seguito della presentazione di una richiesta di erogazione risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli già presentati dal soggetto beneficiario, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione prodotta, IRFIS può richiederli via PEC al soggetto beneficiario, assegnando un termine per la loro presentazione non superiore a trenta giorni. In tal caso, i termini per l'erogazione decorrono dalla data di ricevimento della documentazione e/o delle precisazioni e chiarimenti richiesti.

17. In caso di parziale realizzazione del programma di spesa, fatte salve le specifiche disposizioni di seguito riportate per la revoca delle agevolazioni di cui all'art. 8, la quota di agevolazioni erogata è commisurata alle spese sostenute e ritenute ammissibili ed è subordinata alla verifica da parte di IRFIS dell'organicità e della funzionalità dell'intervento realizzato.

Art. 7 (Variazioni)

1. Non sono consentite variazioni relative alla localizzazione dell'unità produttiva ed all'attività imprenditoriale che comportino modifiche sostanziali al progetto imprenditoriale ed al programma di spesa approvati e descritti nel disciplinare di finanziamento, pena la revoca delle agevolazioni.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



2. Per modifica sostanziale si intende una modifica che impatta su un elemento che è stato oggetto di specifica valutazione in sede di istruttoria, oppure che rileva ai fini della coerenza complessiva del progetto o sugli aspetti indicati nel disciplinare di finanziamento.

3. Eventuali variazioni che interessino la compagine sociale o i componenti del soggetto beneficiario, limitatamente a quelle riguardanti i soggetti privi dei requisiti di cui al punto 5.1.A dell'Avviso, nonché eventuali variazioni che non comportino modifiche sostanziali al progetto imprenditoriale o del programma di spesa agevolato, devono in ogni caso essere comunicate con adeguata motivazione a mezzo pec ad IRFIS, che ha trenta giorni dalla ricezione della comunicazione per verificarne l'ammissibilità.

Art. 8

(Revoca delle agevolazioni)

1. In tutte le fasi di attuazione del progetto imprenditoriale agevolato, conformemente a quanto previsto dall'Avviso, il Dipartimento – su proposta di IRFIS – dispone la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse al beneficiario qualora:

- a) sia verificata la mancanza a carico del beneficiario di uno o più requisiti per la concessione dell'agevolazione finanziaria, ovvero la documentazione prodotta a dimostrazione della sussistenza degli stessi requisiti risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili allo stesso soggetto beneficiario e non sanabili (ipotesi di revoca integrale);
- b) il soggetto beneficiario non presenti la prima richiesta di erogazione delle agevolazioni nei termini e con le modalità di cui all'art. 6, comma 8 (ipotesi di revoca integrale);
- c) il soggetto beneficiario non porti a conclusione il programma di spesa ammesso alle agevolazioni entro i termini previsti dall'art. 5 (ipotesi di revoca integrale o parziale a seconda dei casi);
- d) i soggetti di cui al punto 5.1.A dell'Avviso, successivamente all'ottenimento del provvedimento di concessione, trasferiscano la propria residenza al di fuori del territorio regionale prima dei tre anni dal completamento del programma di spesa (ipotesi di revoca parziale);
- e) il soggetto beneficiario non porti a conclusione il programma di spesa ammesso alle agevolazioni o lo realizzi in misura inferiore all'80% del relativo costo complessivo ammesso alle agevolazioni entro il prescritto termine di ventiquattro mesi dalla data del provvedimento di concessione, fatte salve eventuali proroghe di cui all'art. 5, comma 2 ed i casi in cui IRFIS accerti che il ritardo derivi da fatti o atti non imputabili al soggetto beneficiario (ipotesi di revoca integrale);
- f) il soggetto beneficiario trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti le immobilizzazioni materiali o immateriali oggetto dell'agevolazione prima che siano decorsi tre anni dal completamento del programma di spesa (si procederà a revoca parziale se il programma parziale realizzato è organico e funzionale; in caso contrario si procederà alla revoca totale);
- g) la compagine societaria del soggetto beneficiario, ove costituito in forma di società o cooperativa, venga modificata senza la preventiva autorizzazione da parte del Dipartimento delle Attività Produttive durante il periodo di realizzazione del programma di spesa e nei successivi tre anni dal completamento (ipotesi di revoca integrale);
- h) il soggetto beneficiario cessi volontariamente, alieni o conceda in locazione l'attività oggetto di agevolazioni, prima che siano trascorsi tre anni dal completamento del programma di spesa (ipotesi di revoca integrale);
- i) il soggetto beneficiario si trovi in una condizione di messa in liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali con finalità liquidatorie prima che siano decorsi tre anni dal completamento del programma di spesa (ipotesi di revoca integrale);
- j) il soggetto beneficiario ostacoli o impedisca l'esecuzione di controlli e/o ispezioni disposte dal Dipartimento e/o da altri organismi preposti alla verifica dell'effettività e della regolarità delle spese sostenute in attuazione del programma di spesa agevolato, e dello svolgimento dell'attività d'impresa esercitata dal beneficiario medesimo (ipotesi di revoca integrale);



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



k) il soggetto beneficiario apporti variazioni relative alla localizzazione dell'unità produttiva ed all'attività imprenditoriale che comportino modifiche sostanziali al progetto imprenditoriale e/o al programma di spesa approvato ed individuato nel provvedimento di concessione (ipotesi di revoca parziale o integrale a seconda dei casi);

l) in caso di mancato adempimento alle condizioni e agli obblighi poste del soggetto beneficiario derivanti dalle prescrizioni del presente disciplinare, di quelle dell'Avviso, nonché dalla normativa, anche euro-unitaria, applicabile in materia.

2. Con riferimento alle circostanze di revoca di cui al punto precedente, si precisa che:

a) nella fattispecie di cui alla lettera a) del comma precedente, qualora l'irregolarità documentale si riferisca ad una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà non veritiera resa ai sensi, rispettivamente, dell'art. 46 e dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in applicazione delle sue previsioni di cui ai successivi articoli 75 e 76, il soggetto beneficiario incorre nella decadenza dai benefici conseguiti, ferme restando le ulteriori eventuali conseguenze, anche penali, previste dalle norme precitate;

b) nella fattispecie di cui alla lettera b) del comma precedente, la revoca è integrale;

c) nella fattispecie di cui alla lettera c) del comma precedente, la revoca è parziale e interessa le agevolazioni relative ai titoli di spesa datati successivamente ai termini di ultimazione prescritti, comprensivi di eventuale proroga, fermo restando la revoca totale delle agevolazioni qualora dalle verifiche effettuate da IRFIS ai sensi del punto 15.12 dell'Avviso risulti che le spese sostenute non configurano un programma organico e funzionale;

d) nelle fattispecie di cui alla lettera d) del comma precedente, la revoca è parziale ed è commisurata alle agevolazioni relative all'immobilizzazione interessata proporzionalmente al periodo di mancato mantenimento obbligatorio, qualora l'atto di disposizione sia autorizzato dal Dipartimento. Qualora, invece, il mancato mantenimento sia rilevato nel corso di verifiche o ispezioni, la revoca è totale;

e) nella fattispecie di cui alla lettera e) del comma precedente, la revoca è integrale laddove la quota del programma di spesa realizzato dal soggetto beneficiario entro il termine di realizzazione dello stesso o comunque alla data del relativo completamento se precedente risulti inferiore all'80% del relativo costo complessivo agevolato, fatte salve cause di forza maggiore e/o impedimenti non imputabili al soggetto beneficiario o eventuali proroghe autorizzate dal Dipartimento. La revoca è integrale anche laddove il programma di spesa realizzato dal soggetto beneficiario con un avanzamento superiore alla predetta soglia dimensionale minima non risultasse organico e funzionale all'atto della verifica di collaudo di cui al punto 15.13;

f) nelle fattispecie di cui alla lettera g) del comma precedente, che non configurino operazioni societarie autorizzate dal Dipartimento, la revoca è totale se la circostanza interviene prima del termine di completamento del programma di spesa, comprensivo di eventuale proroga. La revoca è, invece, parziale e commisurata al periodo di mancato mantenimento obbligatorio delle immobilizzazioni agevolate qualora la circostanza intervenga successivamente al predetto termine di realizzazione del programma di spesa;

g) nelle restanti fattispecie previste dal punto 17.1 la revoca è totale, fatte salve le circostanze di revoca parziale disciplinate dal disciplinare di finanziamento.

3. La revoca integrale delle agevolazioni comporta l'emanazione del relativo provvedimento. In tal caso, l'impresa beneficiaria non ha diritto a ricevere le quote di contributi eventualmente non ancora erogate ed è tenuta alla restituzione dei contributi eventualmente ricevuti maggiorati degli interessi passivi calcolati secondo quanto previsto dal successivo comma 5.

4. In caso di revoca parziale, IRFIS procede alla rideterminazione dell'importo delle agevolazioni spettanti e i maggiori importi di cui il soggetto beneficiario abbia eventualmente goduto sono detratti dalle eventuali erogazioni successive ovvero sono recuperati.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



5. La revoca, totale o parziale, è disposta dal Dipartimento che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al recupero coattivo degli stessi importi, maggiorati dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione.

Art. 9

(Rinuncia al contributo)

1. Il beneficiario può rinunciare al contributo concesso inviando una comunicazione pec ad IRFIS che predispone gli atti necessari per la successiva emanazione del provvedimento da parte del Dipartimento delle Attività Produttive.
2. La rinuncia non pregiudica gli effetti del provvedimento di revoca, qualora il relativo procedimento sia stato già avviato ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90.

Art. 10

(Informazione e pubblicità)

1. Per ciascun intervento che usufruisca del contributo previsto dal presente Avviso, il soggetto beneficiario è tenuto ad informare i terzi in modo chiaro che l'operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nell'ambito del POC Sicilia 2014/2020 e/o del FSC 2021-2027.
2. Il beneficiario dovrà riportare, su qualsiasi documento, sito web, comunicazione (a valenza esterna) riguardante il progetto finanziato, una indicazione da cui risulti che l'operazione è finanziata nell'ambito del POC Sicilia 2014/2020 e/o del FSC 2021-2027, fatta salva eventuale sostituzione della copertura finanziaria, nel qual caso il beneficiario dovrà conformarsi alle specifiche indicazioni impartite dal Dipartimento che saranno notificate.

Art. 11

(Vigilanza, controlli e ispezioni)

1. In ogni fase del procedimento, il Dipartimento ed IRFIS, possono effettuare controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.
2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione dal soggetto beneficiario nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento.
3. In ogni fase del procedimento, il soggetto beneficiario consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni.

Art. 12

(Trattamento dei dati personali)

1. IRFIS tratta le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al fine di gestire il presente disciplinare ed ogni altra attività strumentale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Per il perseguimento delle predette finalità, IRFIS raccoglie i dati personali dei partecipanti in archivi informatici e cartacei e li elabora secondo le modalità necessarie e, più in generale, il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni indicate nel D.lgs. 196/2003 e s.m.i e del Regolamento UE n. 679/2016.
2. I dati sono conservati in una forma che consenta l'identificazione delle imprese interessate per il tempo necessario allo svolgimento della manifestazione alla quale si partecipa e, comunque, minimizzati in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
3. Tutte le informazioni fornite possono essere utilizzate da dipendenti di IRFIS, che rivestono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alle finalità del trattamento. IRFIS può, inoltre, comunicare alcuni dei dati in suo possesso a Pubbliche Autorità, all'Amministrazione Finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla richiesta per l'adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti agiscono in qualità di distinti "Titolari" delle operazioni di trattamento.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



4. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione regionale potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'esclusione dello stesso dal beneficio previsto dall'Avviso. Il Regolamento UE n. 679/2016 riconosce al titolare dei dati l'esercizio di alcuni diritti, tra cui:

- il diritto di accesso ai dati (art. 15 Regolamento (UE) 679/2016);
- il diritto di rettifica e/o cancellazione (diritto all'oblio) dei dati (artt. 16-17 Regolamento (UE) 679/2016);
- il diritto alla limitazione del trattamento (art. 18 Regolamento (UE) 679/2016);
- il diritto alla portabilità dei dati digitali (art. 20 Regolamento (UE) 679/2016);
- il diritto di opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento (UE) 679/2016);
- il diritto di revoca del consenso al trattamento per i dati di cui all'art. 9 par. 1 (art. 13 co. 2, lett. c).

5. Titolare del trattamento è IRFIS FinSicilia. Il DPO (Data Protection Officer) ha recapito e-mail resp.protezionedati@irfis.it e PEC irfis.vigilanza.10@actaliscertymail.it. Per l'esercizio dei diritti previsti agli artt. 13, 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento UE n. 679/16, il titolare dei dati può rivolgersi in ogni momento al Titolare del trattamento per avere piena chiarezza sulle operazioni effettuate sui dati riferiti.

Titolare del trattamento è IRFIS FinSicilia. Il DPO (Data Protection Officer) ha recapito e-mail resp.protezionedati@irfis.it e PEC irfis.vigilanza.10@actaliscertymail.it. Per l'esercizio dei diritti previsti agli artt. 13, 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento UE n. 679/16, il titolare dei dati può rivolgersi in ogni momento al Titolare del trattamento per avere piena chiarezza sulle operazioni effettuate sui dati riferiti.

Art. 13

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle disposizioni di cui all'Avviso pubblico, e ad ogni altra normativa regionale, nazionale ed euro-unitaria applicabile in materia.

Il Beneficiario

(firmato digitalmente)